

L'economista provinciale e la Commissione economica

Padre Giuseppe CARULLI

1. Codice di Diritto Canonico:

Can. 492 - § 1. In ogni diocesi venga costituito il consiglio per gli affari economici, presieduto dallo stesso Vescovo diocesano o da un suo delegato; esso è composto da almeno tre fedeli, veramente esperti in economia e nel diritto civile ed eminenti per integrità; essi sono nominati dal Vescovo.

§ 2. I membri del consiglio per gli affari economici siano nominati per un quinquennio, però, terminato tale periodo, possono essere assunti ancora per altri quinquenni.

§ 3. Sono esclusi dal consiglio per gli affari economici i congiunti del Vescovo fino al quarto grado di consanguineità o di affinità.

Can. 493 - Oltre ai compiti ad esso affidati nel Libro V I beni temporali della Chiesa, spetta al consiglio per gli affari economici predisporre ogni anno, secondo le indicazioni del Vescovo diocesano, il bilancio preventivo delle questue e delle elargizioni per l'anno seguente in riferimento alla gestione generale della diocesi e inoltre approvare, alla fine dell'anno, il bilancio delle entrate e delle uscite.

Can. 1284 - § 1. Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia.

§ 2. Devono pertanto:

1° vigilare affinché i beni affidati alla loro cura in qualsiasi modo non vadano distrutti o subiscano danneggiamenti, stipulando allo scopo, se necessario, contratti di assicurazione;

2° curare che sia messa al sicuro la proprietà dei beni ecclesiastici in modi validi civilmente;

3° osservare le disposizioni canoniche e civili o quelle imposte dal fondatore o dal donatore o dalla legittima autorità e badare soprattutto che dall'inosservanza delle leggi civili non derivi danno alla Chiesa.

4° esigere accuratamente e a tempo debito i redditi dei beni e i proventi, conservandoli poi in modo sicuro dopo la riscossione ed impiegandoli secondo le intenzioni del fondatore o le norme legittime;

5° pagare nel tempo stabilito gli interessi dovuti a causa di un mutuo o d'ipoteca e curare opportunamente la restituzione dello stesso capitale.

6° impiegare, con il consenso dell'Ordinario, il denaro eccedente le spese e che si possa essere collocato utilmente, per le finalità della Chiesa o dell'istituto;

7° tenere bene in ordine i libri delle entrate e delle uscite;

8° redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno;

9° catalogare adeguatamente documenti e strumenti, sui quali si fondano i diritti della Chiesa o dell'istituto circa i beni, conservandoli in un archivio conveniente ed idoneo; depositare poi gli originali, ove si possa fare comodamente, nell'archivio delle curie.

§ 3. Si raccomanda vivamente agli amministratori di redigere ogni anno il preventivo delle entrate e delle uscite; si lascia poi al diritto particolare imporlo e determinarne le modalità di presentazione.

Can. 1280 - Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvano l'amministratore nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti.

Can. 741 - § 1. Le società e, se non è detto altrimenti nelle costituzioni, le loro parti e le case, sono persone giuridiche e in quanto tali hanno la capacità di acquistare, possedere, amministrare e alienare beni temporali a norma delle disposizioni del Libro V, I beni temporali della Chiesa, dei cann. 636, 638 e 639, nonché del diritto proprio.

§ 2. Anche i membri, a norma del diritto proprio, hanno la capacità di acquistare, possedere e amministrare beni temporali e di disporne, ma tutto ciò che loro proviene in considerazione della società rimane acquisito per la società stessa.

2. Ordinanza del Padre Generale del 1 luglio 2001

3. Costituzione C.M. (1985):

Art. 149 (Beni temporali) Poiché tutti i beni sono comuni, i confratelli sono corresponsabili, a norma del diritto, dell'acquisto, amministrazione e destinazione dei beni temporali della casa e della provincia alle quali essi appartengono...

4. Statuti C.M. (1985):

Art. 103 § 1 Gli economi devono rendere conto ai superiori, e tenere informati i confratelli della loro amministrazione.

ALCUNE DOMANDE PER LA DISCUSSIONE E IL CONFRONTO

1. Nelle Province dove esiste il Consiglio per gli affari economici, da quanto tempo c'è e quale ruolo e peso ha nelle decisioni della Provincia?

2. Il ruolo dei laici all'interno del Consiglio per gli affari economici come è visto nelle rispettive province? Essi vi fanno parte?

Se s', con quale ruolo? Se no, per quale motivo?

3. Quale il punto di forza del proprio Consiglio per gli affari economici?

Quale il punto debole?

Alcune norme per la gestione finanziaria delle Province della Congregazione della Missione

Le nostre Costituzioni (Articoli 148-155) e Statuti (Articoli 75-77 e 100-107) ci parlano abbondantemente della gestione dei beni della Congregazione. Anche la *Guida Pratica del Visitatore* tratta questo tema in modo dettagliato (nn. 240-247 e 309).

1. Le nostre Norme ci invitano ad una grande trasparenza nel rendere conto delle entrate ed uscite delle nostre case, delle nostre province e dell'intera Congregazione, così pure come del nostro stato patrimoniale. Sotto questa luce, per il miglioramento della Congregazione nell'avvenire ma anche, purtroppo, a motivo di alcuni abusi avvenuti, vorrei attirare la vostra attenzione sulle seguenti Norme della Congregazione:
 - 1.1 Gli Economi delle comunità locali presenteranno ai Superiori locali, una volta al mese, la registrazione delle entrate ed uscite delle Case, come pure dello stato patrimoniale delle Case. Se i conti sono giudicati esatti, verrà posta una firma di approvazione. (Statuti 103 § 2).
 - 1.2 L'Economo Provinciale presenterà due volte all'anno al Visitatore e al suo Consiglio la registrazione delle entrate ed uscite, come pure lo stato patrimoniale della Provincia. Se i conti sono giudicati esatti, verrà posta una firma di approvazione. (Statuti 103 § 2).
 - 1.3 I confratelli incaricati dell'amministrazione di opere particolari, che dipendano sia da una Provincia sia da una Casa, presenteranno i registri delle entrate ed uscite ai loro rispettivi Superiori, nei tempi e modi previsti dalle Norme Provinciali (Statuti 103 § 3).
2. Per aiutare a gestire correttamente i beni temporali e per disporre di un parere più ampio in materia finanziaria, il canone 1280 richiede che tutti coloro che hanno personalità giuridica abbia un Consiglio per gli Affari Economici.¹
 - 2.1 In questo spirito, e con il consenso dei Membri del Consiglio Generale, in accordo con l'articolo 107, 2° delle nostre Costituzioni, promulgo un'Ordinanza Generale applicabile a tutte le Province della Congregazione della Missione e redatta come segue:

¹ **Can. 1280:** *Ogni persona giuridica abbia il proprio consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministratore nell'adempimento del suo compito, a norma degli statuti. E anche il Canone 492 § In ogni diocesi venga costituito il consiglio per gli affari economici, presieduto dallo stesso Vescovo diocesano o da un suo delegato; esso è composto da almeno tre fedeli, veramente esperti in economia e nel diritto civile ed eminenti per integrità; essi sono nominati dal Vescovo.*

§2. I membri del consiglio per gli affari economici siano nominati per un quinquennio, però, terminato tale periodo, possono essere assunti ancora per altri quinquenni.

§3. Sono esclusi dal consiglio per gli affari economici i congiunti del Vescovo fino al quarto grado di consanguineità o di affinità.

Cf anche il Canone 493: *Oltre ai compiti ad esso affidati nel Libro V I beni temporali della Chiesa, spetta al consiglio per gli affari economici predisporre ogni anno, secondo le indicazioni del Vescovo diocesano, il bilancio preventivo delle questue e delle elargizioni per l'anno seguente in riferimento alla gestione generale della diocesi e inoltre approvare, alla fine dell'anno, il bilancio delle entrate e delle uscite.*

In ogni Provincia della Congregazione della Missione sia creato un Consiglio per gli Affari Economici. Sarà presieduto dal Visitatore o da un suo Delegato. Sarà composta dall'Economo provinciale e da almeno tre altri membri, alcuni dei quali potranno essere dei laici, competenti in materia economica e nel diritto civile corrispondente. Sarà un organo consultivo per suggerire delle raccomandazioni al Visitatore e ai membri del suo Consiglio. I membri del Consiglio per gli Affari Economici saranno designati dal Visitatore per un mandato di tre anni rinnovabile.

Chiedo che l'applicazione di questa Ordinanza avvenga nei sei mesi a partire dalla data di questo documento, cioè che si effettiva dal 1à gennaio 2002.

2.2 Questo Consiglio avrà, tra altre, le seguenti competenze :

2.2.1 Preparerà ogni anno il preventivo con le entrate ed uscite della Provincia per l'anno entrante.

2.2.2 Al termine di ogni anno fiscale, verificherà e presenterà all'approvazione del Visitatore la contabilità che l'Economo Provinciale avrà preparato con le entrate ed uscite della Provincia, come pure una relazione sullo stato patrimoniale della Provincia, con l'aggiunta di raccomandazioni utili al Visitatore e all'Economo Provinciale.

2.2.3 Supervisionerà la conservazione, l'espansione e l'amministrazione del patrimonio della Provincia e farà a questo riguardo delle raccomandazioni opportune al Visitatore e all'economo Provinciale.

2.2.4 Sarà l'organo di consultazione del Visitatore e dell'Economo Provinciale sulle questioni economiche importanti concernenti gli investimenti, le spese, la conservazione e la cessione del patrimonio della provincia.

2.2.5 Eserciterà la funzione di consigliere, quando verrà interpellato, su ogni altra questione economica che gli sarà sottoposta dal Visitatore o dall'Economo Provinciale.

Alcune Province hanno già delle Norme che governano le questioni sopra menzionate. Queste Norme resteranno in vigore se esse non contrastano con quanto appena enunciato. Se è necessario, tali Norma saranno revisionate per includervi i punti contenuti in questo documento.

3. Si raccomanda che in ogni Provincia almeno un confratello possa far parte del Consiglio per gli Affari Economici, sia istruito dall'Economo Provinciale circa il lavoro dell'Economato, perché in caso di assenza, malattia o morte dell'economo, possa essere in grado di far funzionare questo servizio.

4. Per aiutare i Consigli per gli Affari Economici già esistenti o che saranno formati nelle Province, propongo in allegato, a titolo di esempio ma non con carattere normativo, un modello con le grandi linee direttrici.